Codice XST024

D.D. 25 marzo 2020, n. 106

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): autorizzazione al subappalto ex art. 118 D.lgs. n. 163/2006 in capo GALAVOTTI MAURO per lavori di lattonerie ricadenti in categoria OS6'' ricomprese in cat. prevalente OG1.



ATTO N. DD-A11 106

DEL 25/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): autorizzazione al subappalto ex art. 118 D.lgs. n. 163/2006 in capo GALAVOTTI MAURO per lavori di lattonerie ricadenti in categoria OS6" ricomprese in cat. prevalente OG1.

Premesso che:

. con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della DGR 41-6188 del 18.06.2007 e del DPGR n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

. con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi

- Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. Credito Piemontese S.p.A.;
- . in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;
- . in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;
- . in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto Via San Biagio n. 75) C.M.B Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. KOPA ENGINEERING s.p.a. IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;
- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 "Palazzo per uffici della Regione Piemonte fase di realizzazione") inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;
- in data 21.07.2011 il funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;
- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari netti euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi rep. n. 16946 del 06.09.2012 registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.fe. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;
- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dala n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);
- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;
- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di

perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4";

- . con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette soc. coop., con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;
- con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva, fra le diverse cose, alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;
- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;
- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;
- . in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2-5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

- . in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;
- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l'Amministrazione prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, la S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018 e n. D.G.R. n. 33-879 del 23.12.2019, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi e alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi;
- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della ex perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 − Atti n. 24683 del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in eœnomia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli efetti economici che la redigenda Perizia suppletiva e di variante n. 5 produrrà sul contratto d'appalto;
- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto "Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi.";
- con Determinazione dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, é stato disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 Atti n. 24683 del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni

per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto dd ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di €7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53 di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la *redigenda* ex c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019, di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., ha, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT" regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", articolazione della Direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio";

vista la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 con la quale è stato deliberato di attribuire all'ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

atteso che l'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi con Capogruppo la Soc. Coop COOPSETTE aveva dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni prevalente: "cat.OG1" come di seguito riportato per estratto: " $CAT.\ PREVALENTE\ OG1-30\%$

...omissis...

OPERE ARCHITETTONICHE

...omissis...
murature
intonaci
coloriture e verniciature
divisorie
posa pavimenti e rivestimenti interni ed esterni
formazione pavimenti in cls
posa manufatti in pietra
...omissis..."

atteso che l'A.T.I. Appaltatrice con Capogruppo CMB a seguito dell'approvazione della perizia di variante n. 4 ha dichiarato con comunicazione prot. n. 76/17 EC dell'08.06.2017 acclarata in pari data al prot.n. 18090/XST009, l'intendimento di subappaltare le lavorazioni ricadenti nella categoria OS6;

vista la richiesta prot. n. 277/19 AR del 21.06.2019, e la documentazione ad essa allegata, acclarata al prot. n. 50145/XST009 del 25.06.2019 pervenuta dall'Appaltatore, di autorizzazione al

subappalto in capo a GALAVOTTI MAURO – C.F. 00248680027 – con sede in Gaglianico (BI), via Gramsci,80, per lavori di *"lattonerie ricadenti in categoria OS18A"*, per un importo presunto di € 70.000,00 oltre IVA, di cui € 2.500,00 per oneriper la sicurezza;

vista la nota di rettifica prot. n. 285/19 AR del 25.06.2019 acclarata al prot. n. 50642/XST009 del 26.06.2019, con la quale l'Appaltatore comunica la corretta denominazione della ragione sociale del subappaltatore e il relativo codice fiscale, allegando nuova copia del contratto firmato in sostituzione di quello allegato alla nota prot. n. 277/19 AR del 21.06.2019;

visto il contratto di subappalto n. G201901839wl, stipulato in data 28.05.2019 tra la Società consortile esecutrice tra Imprese riunite Torino s.c.a.r.l. e il subappaltatore, trasmesso dall'A.T.I. Appaltatrice in allegato alla suddetta istanza;

richiamata la nota prot. n. 55745/XST009 del 10.07.2019 con la quale la Stazione Appaltante, con riferimento all'istanza di subappalto in argomento, nel comunicare all'A.T.I. Appaltatrice la sospensione del termine per la conclusione del procedimento "sino alla data di ricevimento sino alla data di ricevimento di Elenco delle attrezzature in proprietà o in uso ai fini delle verifiche tecniche in merito alla documentazione prevista al comma 1 lett. c), "adeguata attrezzatura tecnica" dell'art. 90 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.", ha richiesto contestualmente alla Direzione Lavori di voler esprimere, in relazione alle lavorazioni oggetto della sopra richiamata richiesta di autorizzazione al subappalto "- sulla sussistenza dei requisiti di qualificazione di ordine tecnico, economico e professionale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 – norma applicabile all'appalto di cui all'oggetto – in seguito D.P.R. n. 207/2010 in capo alla suddetta Impresa individuale priva di attestazione SOA:

- sull'individuazione della corretta categoria ascrivibile alla tipologia di interventi oggetto del subappalto di cui trattasi ponendo particolare attenzione a quanto segnalato nel "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici" emesso dall'ANAC e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che all'art. 2-3-4 "Utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione" precisa "A) Con riguardo alla qualificazione delle imprese alle quali sono state affidate lavorazioni in subappalto, al comma 1 della lettera a) dell'art. 85 è stabilito che "le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'Allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette". Pertanto, le imprese subappaltatrici possono utilizzare, al fine del rilascio della attestazione di qualificazione, l'intero importo delle lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro effettiva natura con riferimento ad una delle declaratorie e, pertanto, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di gara (art. 85 , comma 1, lettera a , del Regolamento)".

vista la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (oggi ANAC) n. 8/2002 del 07.05.2002 che precisa (risposte al punto G) comma c) che: "i certificati di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7 ed allegato D del DPR 34/2000) devono indicare, come specificato dall'Autorità in più occasioni ed in ultimo nella determinazione n. 6/2002, le categorie dei lavori realmente eseguiti";

atteso che l'Appaltatore, con nota prot. n. 329/19 AR del 12.07.2019, acclarata in pari data al prot. n. 56767/XST009, ha riscontrato quanto richiesto dalla Stazione Appaltante con la suddetta nota prot. n. 55745/XST009 del 10.07.2019;

vista la successiva comunicazione prot. n. 366/19 AR del 05.08.2019, acclarata in pari data al prot. n. 63117/XST009, con la quale l'Appaltatore, a rettifica dell'istanza di cui al prot. n. 277/19 AR del 21.06.2019, acclarata al prot. n. 50145/XST009 del 25.06.2019, comunica le seguenti rettifiche:

- "- 1. La sede della società GALAVOTTI MAURO è stata erroneamente indicata in Gaglianico 13894 (BI), Via Gramsci, 80. Si rettifica tale indirizzo con quello corretto: Gaglianico 13894 (BI), Via Galliano, 31 B/C.
- 2. La categoria nella quale rientrano le lavorazioni oggetto del subappalto è stata erroneamente indicata come OS18A. Si rettifica tale indicazione in quanto le lavorazioni rientrano in categoria OS6".

Visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 8433 del 18.09.2019, acclarato in pari data al prot. n. 70957/XST009, con il quale comunica che: "In riferimento alla nota in oggetto si precisa che la richiesta di subappaltare i lavori per l'esecuzione di lattonerie ricadenti come da rettifica dell'appaltatore del 05/08/2019 alla ditta GALAVOTTI MAURO, con sede in Gaglianico (BI), via Galliano n. 31 B/C, P. IVA 00248680027, per un importo presunto di € 70.000,00 oltre IVA, di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza, è afferente a i lavori ricadenti in categoria OS6 "FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI" ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 207/2010 (Allegato A).

Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico e professionale per la ditta GALAVOTTI MAURO, si rileva che in base alla Iscrizione alla Camera di Commercio presentata prot. n. 42486035 del 02/05/2019, l'impresa è idonea a svolgere lavori di cui alle richieste in quanto detiene tra le attività oggetto di iscrizione la seguente: "lavori di lattoneria".

A seguito della richiesta della Regione Piemonte n. 55745 del 10/07/2019 dell'Elenco delle attrezzature in proprietà o in uso, con riscontro prot. 329/19 AR del 12/07/2019 l'Appaltatore fornisce l'elenco delle attrezzature in uso della ditta subappaltatrice la quale dichiara che le macchine, attrezzature e opere provvisionali sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e che le attrezzature, macchine e opere provvisionali sono sottoposte a manutenzione periodica da personale competente.

In riferimento all'allegato F "Programma Lavori" del Contratto di subappalto allegato alla richiesta, l'indicazione dei tempi di esecuzione dei lavori di n. 3 mesi circa risulta compatibile con le previsioni temporali del nuovo cronoprogramma facente parte della documentazione progettuale della Perizia di Variante n. 7 di prossima approvazione.

Per quanto riguarda la verifica di cui al c. 4 dell'art. 118 D.lgs 163/2006, si precisa che l'elenco prezzi allegato al contratto di subappalto fa riferimento a più voci di lavorazioni che risultano conformi alle attività di ripristino e gli importi di tali voci non risultano confrontabili con i prezzi di contratto; su specifica richiesta del DL, l'appaltatore e il subappaltatore hanno prodotto sottoscrivendola apposita Dichiarazione ex art. 118 c. 4 D.lgs 163/2006 e s.m.i. che si allega.

Per quanto di competenza nulla osta al subappalto alla ditta GAVALOTTI MAURO, per un importo presunto di \in 70.000,00 oltre iva, di cui \in 2.500,00 per oneri della sicurezza.

L'autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori e del cronoprogramma facente parte della Perizia di Variante n. 7 di prossima approvazione.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.";

vista, in riferimento al subappalto di cui trattasi, la precisazione pervenuta via posta elettronica in data 22.10.2019 dall'ufficio di Direzione Lavori, con la quale viene specificato che: "...omissis...

che i lavori di cui alla richiesta riguarderanno indicativamente, come specificato dalla DO competente:

- L.0 Coronamento V9 interrati torre;
- L3 Coronamento passerella Ovest;
- Coronamento V5 sopra satelliti L.7, L.21, L.38 (etc);

Tali lavorazioni non sono ricomprese nella variante 4 e 6

.....omissis.

richiamata la nota prot. n. 39128/XST009 del 6.11.2017 con la quale la Stazione Appaltante, in merito alla categoria specialistica OS6, nel porre all'attenzione dell'A.T.I. Appaltatrice e della Direzione Lavori che, in considerazione della normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto (D.Lgs. 163/2006 – D.P.R. 34/2000 – D.P.R. 554/1999), la categoria di lavorazioni OS6 non era stata dal Progettista evidenziata nella documentazione progettuale posta a base della procedura di gara ad evidenza pubblica, e che la stessa è stata successivamente introdotta tra le lavorazioni d'appalto, e conseguentemente inserita in contratto, in forza della Perizia suppletiva e di Variante n. 4 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017, ha, tra le altre cose, comunicato che: "le richieste di subappalto sinora pervenute in Categoria OS6 ed allo stato non ancora autorizzate, pur acquisito per ciascun procedimento il parere del Direttore dei Lavori circa l'ascribivibilità delle specifiche lavorazioni alla categoria OS6 evidenziata da codesto Appaltatore ... omissis..., in quanto afferenti ad opere non coincidenti con le specifiche lavorazioni della Categoria OS6 introdotte con la perizia n. 4 ...omissis ..., potranno essere accolte, come già avvenuto in casi analoghi nel corso dell'appalto di cui trattasi, qualora la Direzione Lavori ritenga tali lavorazioni comunque ricomprese nelle declaratorie di cui alla categoria prevalente con ciò incidendo sulla quota del 30% dell'importo della medesima categoria prevalente subappaltabile";

preso atto dell'ulteriore parere del Direttore Lavori espresso con nota prot. 2538 del 17.03.2020, acclarata al prot. 13451 /XST024 del 17.03.2020, nel quale rileva che:

"In riferimento al parere della D.L. di cui alla nota in oggetto, riprendendo la ns mail di precisazione

sul tema categorie dei lavori inviata alla Regione Piemonte in data 22/10/2019, si conferma che i lavori di cui alla richiesta di subappalto per l'esecuzione di lattonerie riguarderanno, come specificato dalla DO competente,

le seguenti aree di intervento:

- L.0 Coronamento V9 interrati torre;
- L3 Coronamento passerella Ovest;
- Coronamento V5 sopra satelliti L.7, L.21, L.38 (etc);

Tali lavorazioni fanno parte dell'Atto Aggiuntivo e riguardano lavori di completamento non ricompresi nelle varianti fino ad oggi approvate. La categoria OS6 di cui alla richiesta di subappalto

dell'Appaltatore per la ditta GALAVOTTI MAURO per un importo presunto di € 70.000,00 oltre IVA, di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza, come noto, è stata introdotta con l'approvazione della perizia n. 4.

Al fine di poter valutare la riconducibilità delle lavorazioni oggetto delle richieste di subappalto evidenziate alla categoria OS6 alla categoria prevalente OG1 con ns nota prot. n.. 6214 del 04/07/2018, sulla base di parere legale, si riteneva necessario inoltrare richiesta al Progettista del PE al fine dell'aggiornamento delle categorie e dei relativi importi per le lavorazioni di cui si compone l'intervento, che sono state inizialmente "annegate" nella categoria OG1 e che ai sensi della Variante n.4, che ha individuato la categoria OS6 nel PE, possono trasmigrare dalla OG1 alla OS6.

Posto che tale parere del progettista ad oggi non risulta pervenuto, per quanto noto a questa D.L., ai fini della procedura di autorizzazione al subappalto, le lavorazioni di cui alla richiesta potranno essere ricondotte alla categoria di lavori OG1 tenuto conto del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per l'impresa individuale GALAVOTTI Mauro del 02/05/2019 prot. n. 42486035 secondo cui risulta iscritta all'attività di LAVORI di LATTONERIA tecnicamente riconducibili alla definizione della categoria OG1 "Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie".;

considerata l'iscrizione dell'impresa GALAVOTTI MAURO – C.F. 00248680027 alla C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli;

viste le dichiarazioni sostitutive dell'Impresa subappaltatrice e la documentazione allegata all'istanza di subappalto a riguardo del possesso dei requisiti di ordine generale nonché di ordine speciale per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 ex art. 28 D.P.R. n. 34/2000 s.m.i. in seguito art. 90 D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;

verificata la regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice di cui al DURC emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., protocollo INPS_18301258 con scadenza il 26.03.2020;

considerato che la suddetta impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti del procedimento, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

accertata la rispondenza delle lavorazioni in questione agli interventi indicati in sede di offerta come subappaltabili;

rilevata, sulla base delle precisazioni tecniche fornite dalla Direzione Lavori con nota prot. SCR Piemonte n. 8672 del 26.9.2019, acclarata in pari data al prot. n. 72442/XST009 (in esito a quanto richiesto dal R.U.P. con nota prot. n. 59123/XST009 del 19.07.2019), in merito a taluni subappalti autorizzati e da autorizzare altresì in categoria OG1 con inquadramento e suddivisione, anche economica, delle tipologie di lavorazioni riferite a "ripristini" e "ammaloramenti; da SCR, la quota residua subappaltabile nella categoria prevalente OG1 ai fini dell'autorizzazione del subappalto dei lavori di completamento di cui trattasi;

ritenuto, per le motivazioni esposte e richiamate, di autorizzare l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 − Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, all'affidamento in subappalto in capo a GALAVOTTI MAURO − C.F. 00248680027 − con sede in Gaglianico (BI), via Gramsci,80, per lavori di completamento di "lattonerie ricadenti in categoria OS6" riconducibili alla Categoria generale prevalente OG1 nella quale sono ricomprese, per un importo presunto di € 70.000,00 oltre IVA, di cui € 2.500,00 per oneri per la sicurezza;

dato atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni codesta A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le

rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

dato atto altresì che la presente determinazione é adottata a perfezionamento del procedimento di autorizzazione dell'estensione di subappalto di cui trattasi, fermo restando il rispetto delle precauzioni per far fronte alla crisi epidemiologica da CORONAVIRUS COVID-19 emanate dal Governo Centrale, di cui al D.P.C.M. del 22.3.2020, ed ai D.L., D.P.C.M. e Ordinanze nel medesimo richiamati, e dalla Regione Piemonte con Decreto del Presidente n. 34 del 21.3.2020, qualora ancora necessarie;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- artt.17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.;
- art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì (P. IVA 00336810403), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 - Atti n. 24683 - dell'8.6.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto 30.5.2011 stipulato, alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, con l'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), all'affidamento, come esplicitato in premessa e con le prescrizioni evidenziate dalla Direzione Lavori nelle note prot. SCR n. 8433 del 18.09.2019, acclarato in pari data al prot. n. 70957/XST009 e n. prot. 2538 del 17.03.2020, acclarata al prot. 13451 /XST024 del 17.03.2020, all'affidamento in subappalto in capo a GALAVOTTI MAURO – C.F. 00248680027 – con sede in Gaglianico (BI), via Gramsci,80, per lavori di completamento per "lattonerie ricadenti in categoria OS6" riconducibili alla categoria generale prevalente OG1 in cui sono ricomprese, per un importo presunto di € 70.000,00, di cui € 2.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;

- di dare atto che il suddetto subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;
- di dare atto altresì che la presente determinazione é adottata a perfezionamento del procedimento di autorizzazione dell'estensione di subappalto di cui trattasi, fermo restando il rispetto delle precauzioni per far fronte alla crisi epidemiologica da CORONAVIRUS COVID-19 emanate dal Governo Centrale, di cui al D.P.C.M. del 22.3.2020, ed ai D.L., D.P.C.M. e Ordinanze nel medesimo richiamati, e dalla Regione Piemonte con Decreto del Presidente n. 34 del 21.3.2020, qualora ancora necessarie;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici.
- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT) Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri